



## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 21 giugno 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente concludeva, nel febbraio 2008, un contratto di credito al consumo per l'importo di 30 mila euro, da rimborsare in 72 rate mensili di euro 595,10. A seguito del deterioramento della propria situazione finanziaria chiedeva nel giugno e poi nell'agosto 2009 la sospensione dei pagamenti per 12 mesi. L'intermediario non forniva riscontro formale alla richiesta. Per il tramite del servizio clienti gli veniva tuttavia suggerito verbalmente di attivare una opzione contrattuale (c. d. opzione "salta la rata") per portare l'estratto conto in parità con il piano di rimborso onde potere – in un secondo momento – accedere alla sospensione annuale. Nel frattempo, a partire dal luglio 2009, non riusciva a far fronte al pagamento delle rate di mutuo e, nel successivo ottobre, veniva contattato da una società incaricata del recupero dei crediti che gli intimava l'immediato ripianamento del debito, pena l'esazione coattiva e la segnalazione in un sistema di informazione creditizia.

Con lettera di un proprio legale chiedeva nuovamente, il 18 novembre 2009, la concessione della sospensione dei pagamenti, riscontrata infine dall'intermediario con una comunicazione formale di diniego motivata da un riferimento alla asserita assenza dei requisiti.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Una richiesta di finanziamento successivamente rivolta ad altro intermediario per estinguere il debito gli veniva negata in ragione della segnalazione effettuata dal resistente presso un sistema di informazione creditizia. Ciò induceva il ricorrente a proporre una denuncia – querela alla competente autorità giudiziaria.

Con comunicazione del 30 luglio 2010 il resistente costituiva formalmente in mora il debitore dichiarandolo decaduto dal beneficio del termine e intimando la integrale restituzione di quanto dovuto. Seguiva una ulteriore nota del ricorrente (28 settembre 2010) con la quale veniva chiesto di estinguere la posizione debitoria tramite pagamenti di importo ridotto (110 euro), alla quale non veniva fornito riscontro.

Con il ricorso del 23 febbraio 2011, prodotto per il tramite del proprio legale, l'esponente chiede: 1) di determinare l'ammontare di quanto ancora dovuto; 2) di valutare il silenzio a lungo serbato dal ricorrente sulle sue richieste; 3) di valutare l'assenza del prescritto preavviso per l'iscrizione in un sistema di informazione creditizia; 4) di provvedere alla ristrutturazione del debito, disponendo "la cessione del quinto a favore dell'intermediario e dichiarando altresì la cessazione della materia del contendere".

Costitutosi, il resistente eccepisce – in ordine alla denegata sospensione dei pagamenti – la mancanza dei requisiti per accedere alla sospensione annuale, essendo necessario che il cliente sia in regola con i pagamenti ovvero abbia registrato un solo insoluto poi risanato. A ovviare a ciò – soggiunge – era teso il suggerimento di attivare la richiamata clausola contrattuale "salta la rata". E tuttavia il ricorrente non avrebbe mai regolarizzato la propria posizione. Quanto alla iscrizione nei sistemi di informazione creditizia, precisa di aver regolarmente provveduto a informare il ricorrente. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Costituisce orientamento ormai consolidato dell'Arbitro Bancario Finanziario quello che, conformemente alla disciplina che ne regola le funzioni (cfr. art. 2, co. 4, del. C.I.C.R. n. 275/2008; Disposizioni Banca d'Italia, Sez. I, § 4), esclude ogni sua cognizione riguardo a domande generiche volte a sollecitare lo svolgimento di attività consulenziali (cfr., tra le tante, Collegio di Napoli, decisione n. 352/2011) quali, nel caso di specie, la richiesta di determinare l'ammontare effettivo di quanto dal ricorrente ancora dovuto. L'Arbitro - lo si ricorda per inciso - è competente a conoscere controversie che vertono sull'accertamento di diritti, obblighi, facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale ineriscano nonché su richieste risarcitorie non superiori a 100 mila euro.

E', del pari, manifestamente estranea agli scopi e alle funzioni dell'ABF la domanda tesa a ottenere la pronuncia di un *facere* specifico in capo all'intermediario quale il disporre autoritativamente la cessione del quinto dello stipendio del ricorrente in guisa di misura *ab externo* determinata per la modifica dell'ammontare della rata di mutuo in contrasto con quanto dalle parti liberamente convenuto nel legittimo esercizio dell'autonomia negoziale tradottasi nella conclusione del contratto i cui effetti hanno l'univoca caratteristica del reciproco vincolo avente tra loro "forza di legge" (art. 1372 cod. civ.).

Precisato - quanto al lamentato silenzio serbato dall'intermediario - che esso risulta contraddetto dai continui contatti (*in primis*, il richiamato suggerimento di avvalersi della clausola "salva la rata") menzionati nel ricorso, residua perciò, della complessiva domanda del ricorrente, la parte di essa relativa all'accertamento della asserita illegittima iscrizione della sua posizione in un sistema di informazione creditizia in mancanza del prescritto preavviso. In proposito, il resistente nega siffatta circostanza senza peraltro fornire né



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

copia della comunicazione né altra evidenza documentale in merito all'avvenuto invio. Il ricorrente (che pure fa incidentale menzione del diniego di un finanziamento da altro intermediario derivante da ciò) non avanza tuttavia alcuna specifica istanza risarcitoria in ordine ai danni che gli sarebbero derivati da tale comportamento, da un lato; nel riconoscere, dall'altro, la propria abitudine nel ritardo dei pagamenti induce a escludere che il preavviso di segnalazione di cui viene adottata la mancata ricezione avrebbe potuto orientare diversamente il suo comportamento quale nei fatti concretamente tenuto. Considerazione questa che, pure a fronte di una specifica istanza risarcitoria, ha in altre controversie orientato il Collegio a negare – per decisiva carenza del necessario nesso di causalità - la configurabilità di un danno risarcibile (cfr. Collegio di Napoli, decisioni nn. 352 e 880/2010).

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI